



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Delibera di Consiglio Comunale n 34 del 29/11/2018

INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
	TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE
8	Censimento delle risorse
9	Inventario e custodia dei beni
	TITOLO V - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
10	Caratteristiche del Gruppo Volontario
11	Finalità del servizio del Gruppo comunale volontario di protezione civile
12	Ammissione al Gruppo
13	Volontari allievi effettivi e aggregati
14	Cessazione dal Gruppo
	TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
15	Inquadramento dei volontari effettivi e degli aggregati
16	Organi del gruppo
	TITOLO VII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI
17	Esercitazioni addestrative
18	Equipaggiamento dei volontari
19	Materiali e mezzi in dotazione
	TITOLO VIII - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO
20	Doveri dei volontari
21	Diritti dei volontari
22	Sanzioni disciplinari
23	Modalità di impiego dei volontari
24	Interventi in ambito extra-comunale
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
25	Divulgazione del Regolamento
26	Entrata in vigore ed abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali; esso tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c) l'approntamento di un centro operativo comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotate di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti, nonché nell'attività di prevenzione atte a contribuire e garantire la sicurezza dei cittadini nelle manifestazioni promosse dal Comune;
- g) la formazione di una coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) la formazione e l'addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) la formazione e l'aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Per le attività di emergenza, valgono le disposizioni già previste nel piano comunale di protezione civile.

Art. 3 – Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio comunale di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile.

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Segretario comunale;
- c) dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) dal Comandante di Polizia Locale o suo delegato;
- e) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- f) dal Comandante della Stazione di Carabinieri;
- g) dal Responsabile del Distretto dell'USSL o suo delegato;
- h) dal rappresentante della delegazione della Croce Rossa Italiana.

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato hanno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno.

Il Sindaco, di volta in volta, nel convocare il comitato, può invitare esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintendere al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) sovrintendere all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) sovrintendere alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) promuovere ed incentivare le iniziative idonee alla formazione di una coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;

- e) elaborare le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- f) vigilare sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile.

E' istituito l'ufficio comunale di protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio deve assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Deve inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta, al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

All'ufficio comunale di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) curare la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;

- 2) curare i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) curare la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) curare la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) curare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- 6) curare le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- 7) curare le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;
- 8) in caso di emergenza l'ufficio provvederà a fornire tutto il supporto necessario con le modalità previste nel piano comunale di protezione civile.

Per i punti di cui ai numeri 6 e 7 si seguono le procedure previste dalla legge 225/92 e successive modifiche ed integrazioni.

I compiti di gestione concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 - Censimento delle risorse.

Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

Il piano viene aggiornato secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente da parte dell'ufficio comunale di protezione civile..

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza. Il Consiglio Comunale in sede di formazione del bilancio annuale prevede un apposito stanziamento per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

Art. 9 - Inventario e custodia dei beni.

L'ufficio comunale di protezione civile effettua l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche della collaborazione dei volontari.

Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, l'ufficio procede alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10 – Caratteristiche del Gruppo Volontario

Il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile (di seguito definito come “Gruppo”) è un'organizzazione apartitica, apolitica ed aconfessionale nell'ambito del Sistema di Protezione Civile nazionale, operante a livello locale (comunale) con possibilità di intervento anche a livello intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, comunque sempre nel rispetto dei dispositivi legislativi dello Stato italiano nelle funzioni di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino.

Le attività del “Gruppo” sono regolate, anche per gli effetti e gli obblighi di legge, dai principi di:

- assenza di fini di lucro;
- democraticità della struttura interna;
- elettività e gratuità delle cariche direttive;
- gratuità delle prestazioni fornite dai volontari;
- definizione e pubblicazione dei criteri di ammissione ed esclusione;
- determinazione di obblighi e diritti, loro controllo e tutela;

- controllo della regolare attività da parte del Comune di Rubano e degli Enti previsti dalla legislazione vigente.

Il “Gruppo” è iscritto all’Albo Regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e al Registro Nazionale del Dipartimento di Protezione Civile.

Art. 11 - Finalità del Gruppo comunale volontario di protezione civile.

Il Gruppo svolge le attività e le funzioni di cui al precedente art. 2.

Il Gruppo fa riferimento all’Ufficio Comunale di Protezione Civile e svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia. Il Gruppo opera, sempre e comunque, su autorizzazione del Sindaco o di suo delegato.

Art. 12 - Ammissione al Gruppo.

L’ammissione al Gruppo, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, comunitari ed extracomunitari, è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici documentati da apposita certificazione sanitaria e dall’assenza di altre ragioni ostative (ad esempio condanne penali ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento del servizio).

L’ammissione al gruppo è subordinata all’acquisizione di autocertificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti e di dare le seguenti disponibilità:

- avere conseguito la maggiore età e di non aver superato i 65 anni;
-
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

Oltre alla certificazione sanitaria dovranno, inoltre, essere forniti i seguenti documenti:

- copia della carta d’identità o del passaporto;
- copia della patente automobilistica e/o di altre patenti speciali;
- copia del codice fiscale;
- estremi identificativi completi del datore di lavoro.

I cittadini extracomunitari, oltre alla copia del passaporto, dovranno fornire copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 13 – Volontari allievi effettivi e aggregati.

Il cittadino ammesso al Gruppo inizialmente acquisisce la qualifica di allievo volontario. La qualifica di volontario effettivo è acquisita dopo aver superato con esito positivo l'addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

Il Gruppo è composto da volontari effettivi ed aggregati come individuati nel successivo articolo 15.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.

I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo.

Tale tesserino di riconoscimento deve essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

Art. 14 – Cessazione dal Gruppo

Su segnalazione del Comitato Direttivo il Sindaco dichiara la cessazione dal Gruppo di uno o più volontari per i seguenti motivi:

- dimissioni: il volontario/a può in qualsiasi momento recedere dal Gruppo inviando una lettera o dandone comunicazione con qualsiasi altro mezzo certo al Comitato Direttivo;
- assenza ingiustificata: da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi, valutata tale dal Comitato Direttivo;
- per espulsione come indicato all'articolo 22;
- per cause previste dall'ultimo paragrafo dell'articolo 15.

Il/la volontario/a deve restituire l'equipaggiamento personale e quanto affidatogli in uso, entro 15 giorni dalla dichiarazione di cessazione. In caso di mancata restituzione al volontario/a è addebitato il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 – Inquadramento dei volontari effettivi e degli aggregati

Il volontari effettivi sono suddivisi in squadre e potranno partecipare alle attività di addestramento e di emergenza sino al compimento del settantacinquesimo anno di età sempreché superino le visite sanitarie necessarie per accertare i requisiti minimi d' idoneità. I volontari che avranno superato i settantacinque anni e quelli non ritenuti idonei alle attività operative a causa del loro stato psico-fisico saranno inseriti tra gli aggregati con mansioni non gravose e/o di rappresentanza. In nessun caso sarà possibile la permanenza nel gruppo qualora il volontario non sia assicurabile contro infortunio e responsabilità civile.

Art. 16 - Organi del gruppo.

Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:

- l'Assemblea
- il Comitato direttivo
- il Coordinatore
- i Capi squadra

a) L'Assemblea

E' costituita da tutti i volontari effettivi e dagli aggregati, di cui al precedente articolo 14, iscritti al Gruppo.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'assemblea provvede alla nomina del Coordinatore, dei membri del Comitato direttivo, dei Capi squadra proposti dal Comitato Direttivo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività del Gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente con maggiore anzianità di appartenenza al gruppo.

b) Il Comitato direttivo

E' costituito dal Coordinatore del gruppo e da quattro membri eletti dalla Assemblea dei volontari.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare all'Assemblea le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile. Propone inoltre, all'Assemblea i nominativi dei candidati a ruolo di Capo squadra.

Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone all'ufficio comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

- c

-) Il Coordinatore

E' eletto dall'Assemblea dei volontari tra i membri del gruppo e nominato con decreto del Sindaco.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario scelto tra i componenti dell'Assemblea. Il Segretario provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e agli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio, quest'ultimi in collaborazione con l'ufficio comunale di Protezione Civile

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. Sovrintende alla corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede

altresì, entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente e l'inventario dei beni e attrezzature a loro assegnato.

d) Il Capo Squadra

Si può candidare al ruolo di Capo Squadra il volontario "effettivo" da almeno due anni.

Il candidato al ruolo di Capo Squadra sarà proposto dal Direttivo ed eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, e nominato dal Sindaco.

Rimarrà in carica per un periodo di tre anni e potrà essere riconfermato.

Il Capo Squadra sarà attivato dal Coordinatore, opererà alle sue direttive attenendosi alle disposizioni ricevute e lo terrà informato su eventuali difficoltà e/o impossibilità ad eseguire gli interventi richiesti.

Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli volontari della propria squadra – sia in addestramento che in emergenza – delle disposizioni ricevute e delle leggi e/o normative vigenti.

Cura inoltre l'organizzazione, l'addestramento e l'affiatamento dei componenti della squadra.

TITOLO VII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 17 - Esercitazioni addestrative.

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

E' cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, anche attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 18 - Equipaggiamento dei volontari.

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio e i dispositivi di protezione individuale (DPI), conformi alla normativa vigente, da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo, previamente autorizzate .

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario del Gruppo ha cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento o disciplinare d'uso.

Art. 19 - Materiali e mezzi in dotazione.

I materiali e le dotazioni affidate al Gruppo sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile può essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti.

TITOLO VIII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 20 - Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività del Gruppo con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Coordinatore e dal Caposquadra.

Gli appartenenti al Gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

I volontari che risultano iscritti anche ad altre associazioni/organizzazioni di Protezione Civile dovranno prioritariamente rispondere – in caso di emergenza reale o simulata – alle richieste del Gruppo di Rubano.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà, nonché di mutuo soccorso e solidarietà.

Art. 21 - Diritti dei volontari.

Ai volontari effettivi, aggregati e agli allievi viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria debitamente autorizzata dai competenti organi; il relativo onere è a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti secondo la normativa vigente per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di ritirare la propria adesione, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore del gruppo.

Art. 22 - Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito per esporre le proprie ragioni.

Art. 23 - Modalità di impiego dei volontari.

Le modalità di impiego del Gruppo sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile, che prevede il piano operativo d'impiego del Gruppo.

Il gruppo deve inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 24 - Interventi in ambito extra-comunale.

Su richiesta degli organi competenti, il Sindaco autorizza il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, distrettuale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Divulgazione del Regolamento.

Il presente regolamento è tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile..

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti del Gruppo nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

Art. 26 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio e sostituisce quello approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.43/2002.

